



COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

PROVINCIA DI ASTI

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N.35

OGGETTO: CONVENZIONAMENTO CON I COMUNI DI MOMBARUZZO, MONTIGLIO MONFERRATO, VAGLIO SERRA E VINCHIO PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladiciannove addì diciannove del mese di dicembre alle ore ventidue e minuti quarantanove nella sala delle adunanze consiliari, convocato dal Sindaco con avvisi scritti recapitati a norma di legge, si è riunito, in sessione Straordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale, nelle persone dei Signori:

Cognome e Nome	Presente
1. MAGGIORA MARCO - Sindaco	Sì
2. AVIDANO ANGELA	Assente Giustificato
3. AVIDANO GIOVANNI MIRANDO	Sì
4. FONSATI EGIDIO	Assente Giustificato
5. MASENGA MARA	Sì
6. MASSANO DOMENICO	Sì
7. NOBILE FRANCESCO	Sì
8. PRIANTE LUCA	Sì
9. RAINERI GIUSEPPE GERMANO	Sì
10. ROGGERO SILVANO PASQUALE	Sì
11. SORGON SILVIA	
Totale Presenti:	9
Totale Assenti:	2

Assiste all'adunanza il segretario comunale MONTI Dott. Alfredo, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il geometra MAGGIORA MARCO, nella sua qualità di sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

- preso atto che l'articolo 98 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e l'articolo 10 del D.P.R. 4/12/1997, numero 465, prevedono la possibilità per i comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- considerato che l'articolo 108, commi 3 e 4, del citato decreto legislativo numero 267/2000 prevede che i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti possono stipulare convenzioni con altri enti le cui popolazioni, assommate raggiungano i 15.000 abitanti, per la nomina del direttore generale, e/o che le relative funzioni siano attribuite al segretario comunale;
- vista la propria deliberazione numero 30 in data 21/12/2016, esecutiva a sensi di legge, con la quale questo comune si convenzionò con i Comuni di Vinchio - capo convenzione, Mombaruzzo, Montiglio Monferrato e Vaglio Serra e per la gestione associata del servizio di segreteria comunale dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2019;
- preso atto dell'approssimarsi della scadenza di detta convenzione;
- preso atto che i Comuni di Vinchio, Mombaruzzo, Montiglio Monferrato, Rocca d'Arazzo e Vaglio Serra, i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali e che contano rispettivamente 576, 1067, 1604, 891 e 287 abitanti al 31 dicembre 2018, intendono convenzionare i loro uffici di segreteria comunale;
- rilevato che tale soluzione appare conveniente ed auspicabile nell'ottica di una fattiva e coordinata collaborazione tra enti ribadita e sollecitata dal decreto legislativo numero 267/2000;
- visto ed esaminato lo schema di convenzione all'uopo predisposto al fine di regolamentare il rapporto tra gli enti, composto di tredici articoli ed allegato alla presente deliberazione a farne parte integrante;
- visto l'articolo 42 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- acquisiti i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267;
- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

DELIBERA

- 1) di convenzionarsi con i Comuni di Mombaruzzo, Montiglio Monferrato, Vaglio Serra e Vinchio e per la gestione associata del servizio di segreteria comunale per il periodo dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022;
- 2) di confermare al Comune di Vinchio la funzione di comune capo convenzione;
- 3) di approvare lo schema di convenzione per la gestione associata del servizio di segreteria composto da tredici articoli, allegato sub "A" alla presente deliberazione per formarne parte sostanziale ed integrante;

- 4) di dare atto che il segretario comunale della segreteria comunale convenzionata, qualora necessario, sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali e la nomina sarà effettuata dal sindaco del comune capo convenzione, sentiti i sindaci degli altri comuni;
- 5) di trasmettere la presente deliberazione alla Prefettura di Torino - ex Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali per i provvedimenti di competenza.

Su proposta del sindaco di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267,

IL CONSIGLIO COMUNALE

- con voti unanimi favorevoli espressi per alzata di mano;

D I C H I A R A

- la presente deliberazione immediatamente eseguibile.

* * * * *

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO
DI SEGRETERIA COMUNALE TRA I COMUNI DI VINCHIO, MOMBARUZZO,
MONTIGLIO MONFERRATO, ROCCA D'ARAZZO E VAGLIO SERRA**

L'anno duemila _____, addì _____ del mese di _____, presso la sede del Comune di Vinchio,

TRA

il **COMUNE DI VINCHIO**, codice fiscale 00206060055, rappresentato dal sindaco pro tempore dottoressa Chiara Rosalia ZOGO, elettivamente domiciliata presso la sede comunale, in seguito denominato anche come "Capo Convenzione";

il **COMUNE DI MOMBARUZZO**, codice fiscale 0018289005, rappresentato dal sindaco pro tempore geometra Giovanni SPANDONARO, elettivamente domiciliato presso la sede municipale;

il **COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO**, codice fiscale 01209800059, rappresentato dal sindaco pro tempore signor Dimitri TASSO, elettivamente domiciliato presso la sede municipale;

il **COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO**, codice fiscale 00095370052, rappresentato dal sindaco pro tempore geometra Marco MAGGIORA, elettivamente domiciliato presso la sede municipale;

il **COMUNE DI VAGLIO SERRA**, codice fiscale 82002530051, rappresentato dal sindaco pro tempore signor Bartolomeo VERRI, elettivamente domiciliato presso la sede municipale;

PREMESSO

- che l'articolo 30 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 consente ai comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- che l'articolo 98 del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e l'articolo 10 del D.P.R. 4/12/1997, numero 465, prevedono la possibilità per i comuni di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per l'ufficio di segreteria comunale;
- che i comuni di Vinchio - capo convenzione, Mombaruzzo, Montiglio Monferrato, Rocca d'Arazzo e Vaglio Serra, i quali sono ricompresi nella Sezione Regionale del Piemonte dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura di Torino) e che contano rispettivamente 576, 1067, 1604, 891 e 287 abitanti al 31 dicembre 2018, intendono convenzionare i loro uffici di segreteria comunale;
- che la stipula della presente convenzione è stata autorizzata rispettivamente:
 - ✓ con deliberazione consiliare numero __ assunta dal consiglio comunale di Vinchio in data _____,
 - ✓ con deliberazione consiliare numero __ assunta dal consiglio comunale di Mombaruzzo in data _____,
 - ✓ con deliberazione consiliare numero __ assunta dal consiglio comunale di Montiglio Monferrato in data _____,
 - ✓ con deliberazione consiliare numero __ assunta dal consiglio comunale di Rocca d'Arazzo in data _____,
 - ✓ con deliberazione consiliare numero __ assunta dal consiglio comunale di Vaglio Serra in data _____,tutte eseguibili a sensi di legge, ed allegate alla presente sotto le lettere "A", "B", "C", "D" ed "E";

tutto ciò premesso, tra le parti come sopra costituite,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Articolo 1

I comuni di VINCHIO, MOMBARUZZO, MONTIGLIO MONFERRATO, ROCCA D'ARAZZO e VAGLIO SERRA convenzionano, a norma dell'articolo 98, comma 3, del decreto legislativo 18/8/2000, numero 267 e dell'articolo 10 del D.P.R. 4/12/1997, numero 465, l'ufficio di segreteria comunale dei rispettivi enti, alle condizioni di cui alla presente convenzione.

Articolo 2

La convenzione consiste nel condurre in forma associata il relativo ufficio e nell'avvalersi da parte dei comuni convenzionati, dell'opera di un unico segretario comunale per l'espletamento delle funzioni che, per disposizioni di legge, statuti, regolamenti o provvedimenti dei sindaci ed altri equivalenti, sono attribuite al segretario comunale dei singoli enti.

Articolo 3

La presente convenzione ha durata dal 1° gennaio 2020 al 31 dicembre 2022 e potrà essere rinnovata alla sua scadenza con atto espresso assunto dai rispettivi consigli comunali.

Articolo 4

Nel corso della durata della convenzione, ciascun comune ha la facoltà di recedere da essa, previo deliberazione del consiglio comunale dell'ente interessato.

Col recesso di una delle parti, la convenzione cesserà di produrre qualsiasi effetto dal primo giorno del sesto mese successivo all'atto suddetto o, nel rispetto del periodo di preavviso stesso, dal giorno indicato nell'atto di recesso.

Dalla data dello scioglimento della convenzione il segretario comunale ricoprirà l'ufficio di segreteria del comune definito d'intesa tra i sindaci degli enti già convenzionati; in caso di mancata intesa, il segretario comunale conserva la titolarità del comune capo convenzione.

Della scadenza naturale o di quella anticipata dovrà essere data comunicazione, con congruo anticipo, alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura di Torino), affinché la stessa provveda, ove necessario, ad assumere gli atti di sua competenza in relazione al procedimento per l'assegnazione del segretario comunale presso gli uffici di segreteria comunale rimasti vacanti.

Articolo 5

Il segretario comunale delle segreterie convenzionate sarà scelto con l'osservanza delle disposizioni vigenti in materia per la nomina dei segretari comunali.

La nomina sarà effettuata dal sindaco del comune capo convenzione, sentiti i sindaci degli altri comuni.

Articolo 6

La revoca del segretario comunale potrà avvenire nei modi e con le forme di cui all'articolo 100 del decreto legislativo numero 267/2000 e all'articolo 15, comma 5, del D.P.R. 4/12/1997, numero 465, con l'intesa che l'atto sarà assunto dal sindaco del comune capo convenzione, sentiti gli altri sindaci, e che la deliberazione ivi prevista dovrà essere assunta dalla giunta comunale del comune capo convenzione.

Articolo 7

La sede di servizio dell'ufficio di segreteria convenzionato viene fissata presso il COMUNE DI VINCHIO, individuato come capo convenzione.

I comuni convenzionati convengono di determinare in euro 2.000,00 (duemila/00) annue il costo di gestione del servizio.

Articolo 8

Il segretario comunale delle segreterie convenzionate dipenderà, per le funzioni da lui svolte, da ciascuno dei sindaci a seconda del comune interessato agli affari trattati.

Il rapporto di lavoro, sia per quanto attiene il trattamento giuridico, che quello economico, sarà gestito dal sindaco del comune capo convenzione, con l'emissione di provvedimenti, ove necessari, di concerto con i sindaci degli altri comuni.

Articolo 9

Il segretario comunale assegnato all'ufficio di segreteria dovrà assicurare la propria presenza ordinaria presso le segreterie dei singoli comuni nei giorni che verranno concordati e comunque:

presso il COMUNE DI VINCHIO per sette ore settimanali

presso il COMUNE DI MOMBARUZZO per tredici ore settimanali

presso il COMUNE DI MONTIGLIO MONFERRATO per quattro ore settimanali

presso il COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO per sette ore settimanali

presso il COMUNE DI VAGLIO SERRA per cinque ore settimanali

e dovrà altresì, previo accordi diretti con i sindaci interessati, disimpegnare tutte le altre incombenze (assistenza organi, lavori d'ufficio non ordinari, ecc.).

Articolo 10

Al segretario comunale delle segreterie convenzionate spetterà il compenso dovuto in applicazione di disposizioni di legge o dei contratti collettivi di lavoro o, comunque, di altri provvedimenti analoghi.

Articolo 11

I comuni convenzionati concorreranno nelle spese di gestione della convenzione (servizio stipendi, corsi di aggiornamento, strumenti di lavoro, gestione del servizio) e nella spesa per il pagamento al segretario comunale dei compensi aventi natura ordinaria, comprese le indennità e gli oneri riflessi, ed il rimborso delle spese di viaggio di cui all'articolo 10, comma 3, del D.P.R. 4/12/1997, numero 465, regolarmente documentate, per recarsi da uno ad altro dei comuni riuniti in convenzione per l'esercizio delle relative funzioni, in misura pari a:

7/36 per il Comune di Vinchio

13/36 per il Comune di Mombaruzzo

4/36 per il Comune di Montiglio Monferrato

7/36 per il Comune di Rocca d'Arazzo

5/36 per il Comune di Vaglio Serra.

I compensi di cui sopra saranno contabilizzati e pagati dal comune capo convenzione, il quale chiederà quadrimestralmente il rimborso della quota - parte a carico degli altri comuni. Tali rimborsi dovranno essere effettuati entro trenta giorni dalla richiesta, salvo l'applicazione del tasso di interesse vigente a tutela e salvaguardia del comune capo convenzione. Gli eventuali compensi per arretrati dipendenti da adeguamenti contrattuali saranno pagati dal capo convenzione previo trasferimento dai singoli comuni delle rispettive quote.

Qualora la situazione di cassa del comune capo convenzione lo richieda, dovranno essere corrisposti degli ulteriori acconti nel corso dell'anno, salvo conguaglio finale.

Le retribuzioni, aventi natura non continuativa, i rimborsi di spese, i diritti di segreteria e comunque ogni altro onere strettamente legato con le specifiche necessità dei singoli enti, saranno pagati direttamente, nel rispetto dei limiti e forme di legge, dagli enti a favore dei quali le prestazioni sono state rese, senza alcun diritto a riparto o rimborso.

I diritti di segreteria eventualmente spettanti al segretario comunale per l'attività di rogito di cui all'articolo 10, comma 2-bis, della legge numero 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo comune trimestralmente. Annualmente i comuni convenzionati dovranno procedere alla verifica cumulativa degli atti di rogito, nell'intesa che i medesimi non dovranno superare globalmente la percentuale di 1/5 dello stipendio in godimento ai sensi di legge.

Nel caso di raggiungimento o superamento del tetto massimo liquidabile, con la sommatoria dei diritti dei comuni convenzionati, occorrerà procedere alla rideterminazione della cifra liquidabile con restituzione della somma percepita in eccedenza da parte del segretario

comunale. Nel computo della rideterminazione si dovrà tener conto delle percentuali di compartecipazione delle amministrazioni comunali convenzionate alle spese per la retribuzione del segretario, così come stabilito dal presente articolo.

Articolo 12

Per tutto quanto non stabilito dalla presente convenzione si fa riferimento alle norme di legge vigenti.

Articolo 13

La presente convenzione, corredata delle deliberazioni di approvazione dei consigli comunali dei comuni di Vinchio, Mombaruzzo, Montiglio Monferrato, Rocca d'Arazzo e Vaglio Serra sarà inviata, in copia autentica, a norma dell'articolo 10, comma 2, del D.P.R. 4/12/1997, numero 465 alla Sezione Regionale dell'Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali (ora Prefettura di Torino).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL COMUNE DI VINCHIO

IL COMUNE DI MOMBARUZZO

IL COMUNE DI MONTIGLIOMONFERRATO

IL COMUNE DI ROCCA D'ARAZZO

IL COMUNE DI VAGLIO SERRA

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
F.to : MAGGIORA MARCO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to : MONTI Dott. Alfredo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. 6 Reg. pubbl.

Su attestazione del Messo Comunale si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio informatico del Comune, dove rimarrà in visione per 15 giorni consecutivi, dal 08-gen-2020 al 23-gen-2020 compreso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124, 1° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, 08-gen-2020

IL MESSO COMUNALE

F. to: Campini Luigino

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to:

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____ per la decorrenza dei termini di cui all'art. 134, 3° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data _____, per la clausola di immediata esecutività resa ai sensi dell'art.134, 4° comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267.

Rocca d'Arazzo, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

I sottoscritti Responsabili di servizio, visto l'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n.267e s.m.i, e visto il Regolamento comunale dei controlli interni, esprimono parere favorevole, relativamente al presente Verbale di Deliberazione:

- Sulla regolarità tecnico-amministrativa della proposta

IL SEGRETARIO COMUNALE
MONTI Dott. Alfredo

- Sulla regolarità tecnico- amministrativa e tecnica della proposta

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
Flavia Ivaldi

- sulla regolarità tecnico – amministrativa della proposta
- Sulla regolarità contabile, ai sensi dell'art.49 comma 1 del D.L.gs. 18/8/2000, n. 267 e s.m.i
- - Attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell'art 151 comma 4 del D.L.gs. 18/8/2000 n. 267.
- - Si certifica di aver accertato, ai sensi dell'art.9 , comma 1, lettera a) numero 2, del D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in L. n. 102/009, che il programma dei pagamenti conseguenti l'assunzione degli impegni di spesa del presente provvedimento, è compatibile con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Rocca d'Arazzo, _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO TRIBUTI E COMMERCIO
Sig.ra Ivana Bordino

E' copia conforme all'originale, in carta semplice, per uso amministrativo.

li, _____

IL SEGRETARIO COMUNALE O IL FUNZIONARIO
INCARICATO
MONTI Dott. Alfredo